



ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 - BORGO VENEZIA  
Via Cesare Betteloni, 21 - 37131 Verona  
Tel. 045 525551 - 045 8401090  
e-mail [vric89000v@istruzione.it](mailto:vric89000v@istruzione.it) sito web [www.ic15verona.edu.it](http://www.ic15verona.edu.it)

Verona, 13/05/2021 **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO**

### **AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

- Visti gli Artt. 2, 3, 27, 34 Cost.;
- Visti gli Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Visti gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- Visto il D.P.R. n. 249/1998;
- Vista la Direttiva MIUR n.1455/06;
- Vista la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Vista la Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; - Vista la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Viste le Linee di orientamento del MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo dell’aprile 2015;
- Vista la L . n. 71/2017;
- Visto l’Aggiornamento MIUR delle linee di orientamento e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo del 27/10/2017;
- Vista la L. 20 n. 92 / 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede, fra l’altro, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, l’educazione

alla cittadinanza digitale;

- Visto l'Aggiornamento MIUR delle linee di orientamento e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo del 13/01/2021;

- VISTA la delibera del Collegio docenti del giorno 19 maggio 2021;

-RITENUTO il ruolo centrale della Scuola nell'attuazione di attività di prevenzione e lotta a tale fenomeno sociale che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la considerazione del gruppo classe come luogo per imparare a stare in relazione, affrontando gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale, il possibile utilizzo della *peer education* anche da parte anche di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti attraverso l'intervento educativo sinergico delle varie agenzie preposte alla loro educazione, il coinvolgimento dei genitori in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

RITENUTO che ogni forma di bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, affrontare il bullismo, quindi, significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine operando per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola

### **Il Dirigente emana il seguente Regolamento**

#### **che è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto**

#### **ART. 1 - DEFINIZIONI**

Con il termine **bullismo** si intende una vessazione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, messa in atto da un preadolescente/adolescente o da un gruppo di essi nei confronti di un altro coetaneo e si verifica per lo più in ambito scolastico. Questa prevaricazione implica l'intenzionalità, la persistenza nel tempo, l'asimmetria di potere.

Con il termine **cyberbullismo** ("bullismo elettronico" o "bullismo in internet") si intende la volontà di danneggiare una persona perpetrando nel tempo azioni lesive nei suoi confronti attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). In questo scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul

web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia. Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili "fake" con lo stesso obiettivo, ecc. Si tratta di azioni che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce. A causa di atti di cyberbullismo in pochissimo tempo le vittime possono perdere la propria reputazione e/o vederla fortemente danneggiata in una comunità molto ampia, perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Per queste ragioni la mediazione attiva degli adulti risulta fondamentale: a. permette l'integrazione di valori e del pensiero critico b. aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

Spesso però i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto è fondamentale mantenere un dialogo, aperto, continuo e costante con i ragazzi per guadagnare la loro fiducia, fondamentale nei momenti in cui si presentano fenomeni di bullismo.

I genitori e le scuole possono sostenere gli alunni:

- dando loro consigli corretti, discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e che cosa significa il *cybermobbing* per le vittime;
- intervenendo tempestivamente nel momento in cui vengono a conoscenza di atti di bullismo e/o di cyberbullismo;
- segnalando alle Autorità competenti gli atti di bullismo e/o di cyberbullismo;
- garantendo una costante informazione scuola/famiglia, indirizzata sia ai genitori della vittima sia ai genitori del bullo o dei bulli;
- organizzando attività di Cittadinanza e Costituzione (anche specificamente finalizzate a prevenire tali comportamenti) che portino gli alunni a far proprio il pensiero che essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere da acquisire nel corso dell'esperienza scolastica che porti ogni ragazzo/a a comprendere il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione;

-curando la relazione con l'Altro, attraverso la riflessione su ogni forma di discriminazione, la valorizzazione delle differenze

-istituendo uno sportello di Ascolto psicologico con personale competente e preparato a supportare i ragazzi nei momenti critici della loro crescita;

- nominando almeno un Referente "ad hoc" per scuola o uno specifico Team per l'Emergenza;

**Gli alunni si possono proteggere invece dal cyberbullismo:**

-trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima precauzione;

- mantenendo sempre un comportamento rispettoso di Sé e dell'Altro;

-evitando di postare immagini, dati e informazioni sensibili sul proprio profilo;

- curando solo amicizie personali;

- proteggendo la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

E' importante ricordare che bullismo e cyberbullismo sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.

#### *Differenze tra bullismo e cyberbullismo*

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere apparentemente forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

## ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Obiettivo del Regolamento è dotare l'Istituto degli strumenti necessari a:

a. creare e mantenere un clima sereno ed accogliente all'interno dell'istituzione scolastica

improntato al rispetto reciproco e al senso di comunità per prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo (*Prevenzione primaria o universale*)

b. individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo (*Prevenzione secondaria o selettiva*);

c. sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo (*Prevenzione terziaria o indicata*) .

attraverso:

- la raccolta della segnalazione e presa in carico del caso

-l'approfondimento della situazione per definire il fenomeno;

- la gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);

- il monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

#### ART. 3 – FUNZIONI, COMPITI. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

· individua attraverso il Collegio dei Docenti **un Referente del bullismo e cyberbullismo** e/o un **Team Antibullismo** (costituito dal Dirigente stesso, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola; psicologo, pedagogo, *counsellor*, operatori socio-sanitari)

· può istituire **un Team per l'Emergenza**, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative;

· coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, e, per quanto riguarda il cyberbullismo, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

· prevede all'interno del PTOF attività in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

· promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio anche in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- in collaborazione con il Referente del "Bullismo e cyberbullismo", con il Responsabile/Referente dello sportello di Ascolto o il Counsellor d'Istituto promuove azioni/progetti volti a rafforzare l'autostima e le buone capacità relazionali utili alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge tempestivamente i genitori degli alunni nell'azione educativa e sanzionatoria;
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'autorità giudiziaria;
- cura gli opportuni contatti, anche informali, con l'Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Verona.

#### IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti e/o attività d'istituto che coinvolgano le varie componenti della comunità scolastica;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day
- si tiene aggiornato e informa i colleghi dei progetti o degli eventi più interessanti legati al tema (recente è il progetto nazionale Generazioni Connesse -portale [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it) - che prevede diverse azioni quali: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet; webinar di approfondimenti su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione di fake news o altri comportamenti a rischio; helplines dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico)
- dietro accordo con il Dirigente e/o in collaborazione con il Referente per i rapporti con i Servizi Sociali e per la Cittadinanza e la Costituzione si rivolge a partner esterni alla scuola, quali, ad esempio, servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare azioni

di prevenzione

- in collaborazione con il Referente per la Cittadinanza e la Costituzione cura rapporti di rete (Prospettiva famiglia - Rete legalità e cittadinanza);
- si tiene in contatto con lo specialista dello sportello psicologico dell'Istituto, o il Counsellor per individuare tempestivamente situazioni concernenti alunni emotivamente fragili e/o possibili bulli o per promuovere azioni/progetti volti a rafforzare l'autostima e le capacità relazionali dei ragazzi per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo dove si individua una situazione di rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno;
- contatta il Dirigente Scolastico e/o il Vicario e coinvolge tempestivamente i genitori degli alunni implicati in fenomeni di bullismo o cyberbullismo per renderli partecipi dell'azione educativa e sanzionatoria
- rileva fenomeni di bullismo e cyberbullismo, se necessario, anche attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA, visto che valutazione e monitoraggio si sono dimostrati strumenti utili anche nella prevenzione
- attiva un sistema di segnalazione nella scuola
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

#### IL COLLEGIO DOCENTI:

- formula proposte per promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- propone modifiche al patto di corresponsabilità.

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

- adotta uno specifico regolamento in tema di bullismo e cyberbullismo;
- adotta e promuove le modifiche del patto di corresponsabilità proposte dal Collegio dei docenti.

#### IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli



studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di Cittadinanza e Convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- propone progetti di educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva
- propone progetti di educazione alla Comunicazione non ostile (*no hate speech*)

#### I DOCENTI:

- intraprendono azioni adeguate all'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione volti a creare in classe il senso di comunità basato sul rispetto reciproco.

#### I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree preposte agli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

#### I GENITORI:

- partecipano attivamente alle eventuali azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo in collaborazione anche con Enti educativi presenti sul territorio;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura, oppure si isola comincia a saltare le lezioni e a non voler uscire di casa e passa ore connesso in Rete);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;

- partecipano agli incontri, anche per i genitori delle singole classi, finalizzati al monitoraggio, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto per i casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- condividono il patto di corresponsabilità.

#### GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come *tutor* per altri studenti; · imparano le regole basilari per il rispetto degli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (*email, sms, social network*) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, utilizzare il telefono cellulare, se non dietro diretto consenso degli insegnanti;
- non è loro consentito acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

#### ART. 4 – DISCIPLINA PER L'USO DEL CELLULARE A SCUOLA

Gli alunni che decidono di portare a scuola il cellulare, o altro apparato elettronico con funzioni analoghe, negli spazi della scuola sono tenuti a tenere il cellulare sempre spento, salvo diversa, espressa e motivata indicazione dei docenti.

- **Se gli alunni utilizzano il cellulare a scuola** senza previo consenso dei docenti **o** se, comunque, tengono il cellulare **acceso** a scuola,

## **i docenti:**

- chiedono agli alunni di spegnere il cellulare;
- si fanno consegnare il cellulare spento;
- mettono tempestivamente il cellulare a disposizione dei genitori in Dirigenza in Vice-Dirigenza o in Segreteria;
- segnalano l'accaduto nel registro di classe
- avvisano i genitori di quanto avvenuto.

**Gli alunni cui è stato momentaneamente ritirato il cellulare possono** mettersi in contatto con genitori, famigliari e parenti attraverso: il telefono fisso della scuola, il proprio cellulare, previa richiesta ai docenti stessi, altri mezzi indicati dagli alunni stessi.

· **I genitori possono:** riprendere possesso del cellulare momentaneamente ritirato, consentire espressamente e per iscritto al proprio figlio di riprendere possesso del cellulare momentaneamente ritirato

· **I docenti non possono** accedere ai contenuti del cellulare degli alunni;

solo dietro libero, volontario ed espresso consenso degli alunni **i docenti possono** prendere visione dei contenuti del cellulare medesimo. In tal caso raccolgono la libera intenzione dell'alunno di mostrare al docente o ai docenti il contenuto del cellulare davanti a due o più testimoni. · **L'alunno,** su invito del docente, o di propria iniziativa, **può** inviare alcuni contenuti presenti nel proprio cellulare o altro proprio device, al docente stesso, tramite email, social network o altro programma di *instant messaging* per informare il docente di particolari eventi inerenti messaggi, foto o video ricevuti nel proprio cellulare o diffusisi nel gruppo classe o nella comunità scolastica o nel gruppo dei pari e che possono essere motivo di preoccupazione da parte dell'alunno.

## **ART. 5 – ACCERTAMENTO DI POSSIBILI SITUAZIONI DI AUTOLESIONISMO**

Talvolta le vittime di bullismo o cyberbullismo, possono reagire alle azioni dei bulli con manifestazioni autolesionistiche, spesso tenute nascoste anche agli amici e ai famigliari. In questi casi, con opportuna discrezione, delicatezza e riservatezza, il docente cui venga confidata tale situazione problematica dell'alunno può, dietro consenso espresso e volontario dell'alunno interessato accertare l'esistenza di tali atti di autolesionismo. In caso di accertamento di atti di

autolesionismo, la Scuola ne dà comunicazione alla famiglia con modalità tempestive, delicate, discrete e, comunque, rispettose della riservatezza. Dietro consenso della famiglia, in questi casi la Scuola può mettere a disposizione lo specialista psicologo, ove presente, per i primi aiuti. Resta comunque ferma la possibilità per la Scuola di avvisare i genitori ove si ritenga probabile che l'alunno abbia compiuto atti di autolesionismo.

#### ART. 6 – MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo o cyberbullismo tutte le condotte che ricadono nella definizione formulata nell'art. 1 del presente regolamento. Per quanto concerne **il bullismo si tratta** di:

violenza fisica, psicologica, intimidazione del gruppo nei confronti della vittima, intenzione di nuocerle, favorire suo isolamento,

**Per** quanto concerne il **cyberbullismo** sono da considerarsi azioni legate ad esso : il *flaming* ( litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare, *hate speech*); *harassment* (molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi); il *cyberstalking* (l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità);

la *denigrazione* (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori);

l'*outing* estorto (registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico);

l'*impersonificazione* (insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima):

l'*esclusione* (estromissione intenzionale dall'attività on line);

il *sexting* (invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale).

#### ART. 7 – PROCEDURE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Chi viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o di cyberbullismo è tenuto a darne tempestiva informazione al Dirigente Scolastico.

## **Procedura di intervento della Scuola:**

### **I Fase : analisi e valutazione dei fatti**

Il Coordinatore di classe, l'Insegnante di Classe, il Referente Disagio/Referente Bullismo e Cyberbullismo, lo Psicologo **raccolgono informazioni** sull'evento.

**Vengono fatte interviste** e/o colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo, è possibile il colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono. Possono essere coinvolti anche i genitori di vittima e bullo/i per la raccolta delle diverse versioni e **per ricostruire i fatti** (che cosa è successo - quando è successo - dove è successo – chi è stato complice ) ed i punti di vista.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi e creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto.

### **II e III Fase: risultati sui fatti oggetto di accertamento e gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare**

Se i **fatti SONO confermati** ed esistono prove oggettive viene tempestivamente **convocato il Consiglio di classe** alla presenza del Dirigente scolastico, e preferibilmente anche del Referente per il Bullismo, e del Referente per lo Sportello di Ascolto.

Insieme si **stabiliscono le azioni educative** (di mantenimento e ripristino della relazione per le vittime) e **sanzionatorie (per i bulli)** da intraprendere a livello individuale o con il gruppo classe.

### **IV Fase : intervento**

#### **Per quanto riguarda la vittima**

è importante fornirle il supporto e la protezione necessari anche per evitare che si senta responsabile, è fondamentale la comunicazione alla famiglia della situazione vissuta dal figlio, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri)

#### **Per quanto concerne il bullo /cyberbullo e i suoi gregari,**

il Dirigente Scolastico, il Vicario, il Referente per il bullismo o il Coordinatore di classe **contatta e convoca tempestivamente i genitori** per informarli del comportamento messo in atto dal /dai figlio/i.

Il Consiglio di classe alla presenza del Dirigente scolastico, e preferibilmente anche del Referente per il Bullismo e del Referente per lo Sportello di Ascolto valuta l'intervento più idoneo per il bullo (e i suoi complici), con l'obiettivo di:

prendere coscienza delle sue difficoltà emotive/relazionali, sviluppare l'empatia, l'autocontrollo o l'autostima, di far comprendere le conseguenze di ogni comportamento e di migliorare le abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

#### ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio di classe alla presenza del Dirigente scolastico, e preferibilmente anche del Referente per il Bullismo, e del Referente per lo Sportello di Ascolto valuta del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, tra i seguenti:

- sospensione dell'alunno dalla partecipazione a ricreazione o attività complementari ed extrascolastiche (ad es. uscite, visite, viaggi di istruzione),
- obbligo per il bullo o il cyberbullo di svolgimento di azioni positive (ad es. lettera di scuse a vittima e famiglia):
- sospensione dalle lezioni, in ragione della gravità dei fatti: da pochi giorni di sospensione (con o senza obbligo di frequenza), sino a 15 giorni di sospensione,
- per atti che integrano reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone l'allontanamento può essere superiore ai 15 ed è commisurato alla gravità del fatto;
- in caso di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità che ingeneri un elevato allarme sociale, può essere disposto anche l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- eventuale segnalazione all'Autorità competente;
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

## ART. 9 – ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI

Per le sanzioni **sino a 15 giorni di sospensione** è competente ad irrogare la sanzione **il Consiglio di classe**.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento **superiore a quindici giorni** e quelle che implicano **l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame** di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate **dal Consiglio di Istituto**.

## ART. 10 – PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

Le fasi di cui all'art. 6 del presente Regolamento si completano con la seguente

### **V Fase: Percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo o del cyberbullo, sia nei confronti della vittima; promuovono azioni di rimozione del consenso silenzioso, che spesso caratterizza i fenomeni del bullismo e del cyber ullaismo e operano al fine di responsabilizzare tutti gli alunni.

## ART. 11 – ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall'irrogazione della sanzioni, presso l'Organo di Garanzia istituito presso L'Istituto Comprensivo n. 15 di Verona Borgo Venezia, composto da un docente e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente.

Il ricorso viene presentato al D.S., che lo inoltra tempestivamente all'Organo di Garanzia, che decide sul ricorso entro i successivi quindici giorni.

Nelle more dell'eventuale convocazione dell'Organo di garanzia, la sanzione è dichiarata immediatamente efficace. L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia annulla la sanzione.

## ART. 12 – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

È ammesso reclamo contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e sue successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nel regolamento dell'Istituto. Il reclamo

va presentato all'Organo di Garanzia Regionale, istituito presso l'U.S.R. per la Regione Veneto nei modi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, secondo la procedura prevista dall'U.S.R. per la Regione Veneto.

#### ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto, da effettuarsi dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti in data 19/05/2021

La Referente  
Prof.ssa Fiorella Campedelli

La Dirigente Scolastica Prof.ssa  
Patrizia Muscolino  
La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs 39/1993